

Organo: INAIL - COMMISSARIO STRAORDINARIO

Documento: Delibera PRES-C.S. n. 42 del 14 aprile 2010.

Oggetto: Acquisizione della denuncia di malattia professionale per via telematica. Modifica dell'articolo 53 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 – Articolo 14, comma 1.

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 24 settembre 1997;

visto il D.P.R. 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11 settembre 2008 di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto nonché i successivi Decreti interministeriali del 27 marzo 2009 e del 12 gennaio 2010 di conferma nel predetto incarico;

vista la relazione del Direttore Generale in data 23 marzo 2010;

visto il Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni;

rilevato che gli Organi dell'Istituto hanno più volte ribadito la centralità della "semplificazione", nella più ampia accezione del termine e la necessità di orientare l'azione e la cultura operativa dell'Istituto per realizzarla con la necessaria dinamicità;

vista la delibera del Presidente - Commissario Straordinario n. 168 del 7 aprile 2004 con la quale è stata proposta la modifica del primo comma dell'art. 53 D.P.R. n. 1124/1965 volta ad esonerare il datore di lavoro che effettua la denuncia di infortunio on-line dall'obbligo di inviare all'Istituto assicuratore che ne sia già in possesso il certificato medico, salva espressa richiesta da parte dell'Istituto medesimo;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 50 dell'8 novembre 2004 con la quale, ad integrazione della predetta delibera Pres.-C.S. n.168/2004, è stato specificato che la richiesta del certificato medico da parte dell'Istituto deve essere effettuata al datore di lavoro nelle ipotesi in cui detto certificato non sia stato inviato dal lavoratore o dal medico certificatore;

visto il relativo Decreto di approvazione in data 15 luglio 2005 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze;

rilevata l'opportunità di razionalizzare l'invio della denuncia di malattia professionale per via telematica e l'invio del certificato medico a seguito di malattia professionale;

visto l'articolo 55, comma 1, lettera t), della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede la semplificazione e lo snellimento delle procedure al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;

visto l'art. 14 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, emanato in attuazione della delega prevista dalla legge n.144/1999, che demanda al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto la possibilità di adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fatti salvi i procedimenti aventi ad oggetto diritti soggettivi;

rilevato che il suddetto art.14 prevede l'approvazione della relativa delibera da parte del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze;

considerato che l'oggetto della presente proposta di modifica dell'art. 53, comma 5, del T.U. 1124/1965 non riguarda diritti soggettivi;

DELIBERA

di approvare la seguente proposta di modifica dell'articolo 53 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni:

al comma 5 dell'articolo 53 del predetto Testo Unico è aggiunto il seguente periodo: **“Qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di malattia professionale per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore”**.

La presente delibera sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze, per l'emanazione del conseguente provvedimento, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Roma, 14 aprile 2010

f.to Dott. Marco Fabio SARTORI